REPUBBLICA DI SLOVENIA

POLIZIA

**LA POLIZIA INFORMA**

**DOPO IL TRASFERIMENTO BISOGNA DICHIARARE IL CAMBIO DI RESIDENZA**

**Residenza e residenza temporanea**

**La residenza** è l’indirizzo presso cui una persona vive abitualmente e dove ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi. Tale condizione viene valutata in base ai legami familiari, affettivi, lavorativi, economici, sociali e ad altri fattori che dimostrano l’esistenza di collegamenti stretti e duraturi tra la persona e il luogo in cui vive.

**La residenza temporanea** è l’indirizzo presso cui una persona soggiorna per un periodo limitato, ad esempio per motivi di lavoro, studio, detenzione o per altre esigenze temporanee.

**Dichiarazione del cambio di residenza: chi deve farla, quando e dove**

**Il nuovo indirizzo di residenza** deve essere dichiarato **presso l’Unità amministrativa competente entro otto giorni dal trasferimento**. Contestualmente, è necessario comunicare anche la cancellazione della precedente residenza.

Anche **la residenza temporanea** deve essere dichiarata **entro otto giorni**, se si prevede di soggiornare all’indirizzo indicato per più di 90 giorni. Se il soggiorno è inferiore a 90 giorni, non è necessario registrare l’indirizzo né comunicarlo ad alcun ente statale. La registrazione della residenza temporanea ha validità di due anni e deve essere rinnovata alla scadenza.

Nel caso in cui la persona risieda in **strutture collettive** (ad esempio: pensionati per lavoratori, case dello studente, strutture socio-assistenziali o altri centri che prevedono l’alloggio continuativo 24 ore su 24), è **il proprietario o il gestore della struttura** a dover provvedere alla dichiarazione della residenza, sia permanente che temporanea.

**Cittadini stranieri**

Nel caso di **cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno valido o con una residenza, anche temporanea, già registrata in Slovenia**, se il soggiorno presso un determinato indirizzo dura più di 3 giorni e meno di 90 giorni, **il proprietario, comproprietario o affittuario dell’immobile** deve registrare la presenza dello straniero **presso la stazione di polizia competente, entro tre giorni dall’arrivo, e provvedere alla cancellazione della registrazione prima che lo straniero lasci l’alloggio**.

Nel caso di **cittadini stranieri senza residenza registrata in Slovenia**, la registrazione **presso la stazione di polizia competente deve essere effettuata dal proprietario o comproprietario dell’immobile in cui la persona è ospitata entro tre giorni dall’ingresso nel territorio sloveno e entro tre giorni da ogni cambiamento di alloggio**. **Anche in questo caso, la cancellazione della registrazione deve essere effettuata prima che lo straniero lasci l’alloggio.**

**Normativa e link utili**

La materia della registrazione e della cancellazione della residenza è disciplinata dalla **Legge sulla registrazione della residenza**.

In caso di violazione di questa legge, sono previste multe comprese tra 200 e 600 euro per la persona fisica.

Il proprietario di un immobile ha il diritto di richiedere all’Unità amministrativa informazioni su chi abbia registrato la residenza, anche temporanea, all’indirizzo della propria proprietà.

**e-Uprava (e-Amministrazione)/Trasferimento, registrazione e cancellazione della residenza/link:**

<https://e-uprava.gov.si/it/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/selitev-prijava-odjava-prebivalisca.html?lang=it>